

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

Doc. II
n. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, CECCANTI
e DELLA MONICA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008

Modificazioni agli articoli 14 e 15 del Regolamento del Senato volte
a favorire la tendenziale coincidenza tra Gruppi parlamentari e liste
elettorali e contro la frammentazione dei Gruppi parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – Il Gruppo del Partito Democratico, conformemente agli impegni assunti nel programma elettorale, intende impegnarsi in positivo affinché, come già accaduto per via politica, anche in termini di diritto vi sia una tendenziale coincidenza tra i soggetti che i cittadini hanno votato nella fase elettorale e la loro successiva proiezione parlamentare, garantendo comunque al singolo eletto la libertà di movimento sulla base del divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione. La preziosa libertà del singolo eletto, garanzia della sua indipendenza, non può e non deve però, in un quadro segnato anche da altri principi costituzionali tra cui il particolare valore della sovranità popolare (ex articolo 1 della Costituzione) e dall'attribuzione ai cittadini della soggettività atta a determinare la politica nazionale attraverso lo strumento dei partiti (articolo 49 della Costituzione),

essere utilizzata per giustificare modalità di frammentazione svincolata dal consenso degli elettori o comunque tale da rendere la politica parlamentare poco trasparente e poco comprensibile. Per questo riteniamo che a queste modifiche regolamentari vada data priorità.

Si interviene qui con l'articolo 1 per stabilire, a fianco del tradizionale requisito numerico di dieci senatori, anche requisiti politici tali da garantire coerenza con la fase elettorale e per impedire le possibilità di ricorso a deroghe, tranne la particolare protezione dovuta alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione.

L'articolo 2 consente invece di premiare la spinta alla fusione di Gruppi preesistenti in corso di legislatura, capovolgendo la logica dei tradizionali incentivi che andavano invece a favore della frammentazione.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica proprie liste di candidati o candidati nei collegi uninominali con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro appa-

rentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza non può autorizzare la costituzione di Gruppi che non presentino i requisiti di cui al comma 4, salvo per quelli composti da Senatori, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Consiglio di Presidenza lo dichiara sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

7. I Senatori che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente alla lista in cui sono stati eletti, secondo quanto previsto dal comma 4, non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la sua costituzione e mantenimento».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«3. Nuovi Gruppi parlamentari possono essere costituiti in corso di legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti».